

§ 4.7.43 - L.R. 2 luglio 2002 n. 24.

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 24/07/2002)

Art. 1. (Finalità).

1. La Regione, nel rispetto delle linee di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati fissate nell'accordo Stato - Regioni del 27 settembre 2001, detta disposizioni dirette a garantire la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro.

2. Gli strumenti previsti dalla presente legge devono essere realizzati su tutti gli impianti aeraulici con condotte prive di rivestimenti interni installati in ambienti con volume d'aria superiore a metri cubi 1.000.

Art. 2. (Apparecchiature).

1. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione debbono essere costituiti da apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento rispondenti ai requisiti costruttivi stabiliti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

Art. 3. (Progettazione e installazione).

1. I progetti di installazione dei sistemi aeraulici devono essere attestati da un tecnico qualificato ai sensi dell'articolo 6 il quale ne dichiara la conformità ai requisiti igienico - sanitari stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 10.

2. Al termine dell'installazione è eseguito un collaudo dell'impianto al fine di accertare che:

- a) l'aria immessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;
- b) l'aria emessa nell'ambiente, anche in quelli confinati, non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata nell'accordo di cui all'articolo 1;
- c) il particolato depositato nei condotti di aria non deve essere superiore a 0.1 g/mq.; l'accertamento deve essere eseguito attraverso prove di aspirazione.

Art. 4. (Manutenzione e controlli).

1. La manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione è esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7; lo stesso deve accertare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 5.

2. La salvaguardia delle condizioni igienico - sanitarie è garantita attraverso periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aereo disperdenti.

3. Ad ogni sistema di condizionamento deve corrispondere un libretto di manutenzione sul quale vengono annotati i singoli interventi effettuati.

Art. 5. (Limiti di contaminazione nella manutenzione).

1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi idoneo quando tutte le superfici, comprese le condotte dell'aria, presentano una quantità di particolato inferiore ad 1 g/mq.

2. Un impianto è considerato contaminato quando la presenza di agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 15.000 CFU/g e batterica pari a 30.000 CFU/g.

Art. 6. (Formazione di personale qualificato).

1. La formazione professionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici è attuata attraverso specifici corsi promossi da enti pubblici ovvero da privati nonché da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e organizzati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).

2. Al termine del corso, previo espletamento delle prove finali, è rilasciato, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 52/1993, il corrispondente attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici.

Art. 7. (Elenco regionale).

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici.

2. A tale elenco sono iscritti, previa apposita richiesta al Dirigente della struttura di cui al comma 1, coloro che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 6 comma 2.

Art. 8. (Vigilanza).

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici sono svolte dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

Art. 9. (Informazione).

1. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali e la collaborazione degli enti locali, promuove campagne divulgative dirette ad informare i cittadini sui rischi connessi alla non corretta gestione degli impianti aeraulici e sui contenuti della presente legge.

Art. 10. (Norma transitoria).

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento di attuazione.

2. I Comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1, provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi e di igiene.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di addetto all'igiene degli impianti aeraulici da almeno tre anni in modo continuativo e documentato, possono continuare ad esercitare fino al conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 6; tale attestato deve essere rilasciato improrogabilmente entro i due anni decorrenti dalla suddetta data.

Art. 10 bis. (Sanzioni) (1)

La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.000,00.

Note

(1) Articolo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 3 febbraio 2004, n. 2 .